

## **Dalla I Convenzione al III Protocollo**

Il DIU è l'insieme di norme attraverso le quali si cerca, per ragioni umanitarie, di limitare gli effetti dei conflitti garantendo la protezione delle persone che non partecipano o non possono più partecipare alle ostilità ponendo inoltre dei limiti ai mezzi e metodi di combattimento. Il DIU protegge quindi la popolazione civile ed il personale sanitario e religioso e coloro che hanno cessato di combattere, come i feriti, i naufraghi, i militari malati ed i prigionieri di guerra. Queste persone godono del diritto al rispetto della vita e dell'integrità fisica e mentale; inoltre beneficiano di particolari garanzie giuridiche.

Ma come è nato il DIU? Innanzitutto va detto che esso è radicato nelle tradizioni giuridiche della civiltà e nei principi delle religioni: la guerra è sempre stata soggetta ad alcuni principi e consuetudini. Tuttavia è nel 19° secolo che inizia la sua codificazione: da questo momento in poi gli stati si sono accordati su un insieme di regole pratiche, che hanno messo per iscritto. Oggi il DIU rappresenta un sistema normativo universale.

Ma qual è il fondamento di questo sistema normativo? La parte più consistente è contenuta nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, pietre miliari del Diritto Internazionale Umanitario. Queste Convenzioni vincolano quasi tutti gli Stati del Mondo. Vediamone brevemente i contenuti e l'evoluzione storica.

Per motivi sia di tempo sia per restare nel contesto dell'incontro di oggi, partiremo dal 1864, dopo l'esperienza vissuta dal ginevrino Henry Dunant durante la battaglia di Solferino nel 1859. Sarà infatti soltanto nel 1864 con la firma, da parte di 12 Stati, della Prima Convenzione di Ginevra, che verrà regolata una situazione fino ad allora lasciata a misure occasionali: la sorte dei feriti e malati nelle Forze Armate di campagna.

Con la Convenzione, composta inizialmente di soli 10 articoli, si fanno spazio dei principi umanitari che si affermeranno a livello internazionale molto velocemente:

1. La salvaguardia ed il rispetto del personale sanitario oltretutto dei mezzi e stabilimenti militari;
2. La neutralità del ferito e del malato messo fuori combattimento a cui va data assistenza senza distinzione di sesso, nazionalità, religione o appartenenza a gruppo etnico.
3. Istituzione di un simbolo protettivo e distintivo della Croce Rossa.

La Convenzione comportava infatti per gli Stati firmatari degli impegni permanenti ben precisi. Da questo momento risultano inoltre garantite le attività delle Società Nazionali di soccorso che, sotto l'emblema della croce rossa, sono destinate ad agire come servizio ausiliare della sanità delle forze armate.

Dalla prima convenzione il Diritto internazionale umanitario ha subito grandi sviluppi: questi non sono altro che l'aggiornamento e l'ampliamento dei principi universali essenziali stabiliti dalla stessa.

I principi della Convenzione di Ginevra del 1864 furono riconfermati ed ampliati nella "Dichiarazione internazionale concernente le leggi e gli usi della guerra", ripresi poi nei testi dell'Aja del 29 luglio 1899, nei quali viene adottata, tra l'altro, una convenzione per l'adattamento dei principi sottoscritti nel 1864 alla guerra marittima.

Una serie di convenzioni relative ai conflitti armati - guerra terrestre, marittima, neutralità, ecc. - viene adottata all'Aja il 18 ottobre 1907.

Negli anni seguenti, tratto insegnamento dalle sofferenze della Prima Guerra Mondiale e sulla scia di una forte opinione pubblica, il CICR prese spunto per avviare una successiva revisione delle Convenzioni per introdurre modifiche circa l'uso delle armi durante i conflitti. Nel 1925 a Ginevra venne adottato il Protocollo per la proibizione dell'uso dei gas asfissianti, tossici e delle armi batteriologiche e,

**Giornata per la diffusione DIU**  
**Comitato Prov.le CRI Roma**  
**Consigliere Qualificato V.d.S. Alessia Bruni**

successivamente, nel 1929, vennero adottate due convenzioni, una per il trattamento dei prigionieri di guerra, l'altra per migliorare la protezione dei feriti e dei malati sulla base della passata esperienza.

Durante la seconda guerra mondiale la sorte delle persone coinvolte nelle ostilità, ed in particolare della popolazione civile, fu tragica. Alla fine del conflitto si avvertì fortemente l'esigenza di rivedere le convenzioni vigenti e nel 1946, convocata dal Consiglio Federale Svizzero, si riunisce a Ginevra una Conferenza diplomatica che tre anni dopo, il 12 agosto 1949, adottò quattro convenzioni:

- Ia per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (ampio e razionale aggiornamento della Convenzione del 1864, già rivisitata nel 1906 e nel 1929);
- IIa per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare, si crea con essa una normativa parallela ma autonoma appunto per la guerra sul mare;
- IIIa relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (vasto e penetrante aggiornamento della convenzione del 1929);
- IVa relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra sul territorio del proprio paese o di altro paese sia esso libero od occupato.

Regole precise proteggono gli internati civili, i diritti e i doveri di una Potenza occupante sono chiaramente stabiliti, sono vietate le rappresaglie e le deportazioni.

Con queste gli Stati firmatari si impegnano a curare amici e nemici senza alcuna distinzione, a rispettare l'essere umano, la dignità della donna, i diritti della famiglia, i costumi, le convinzioni religiose; a vietare trattamenti disumani o degradanti, la cattura di ostaggi, gli stermini, la tortura, le esecuzioni sommarie, il saccheggio, gli atti di violenza e la distruzione indiscriminata dei beni privati. I delegati del Comitato Internazionale della Croce Rossa vengono autorizzati a visitare i campi di prigionieri di guerra e gli internati civile e ad intrattenersi con essi senza testimoni.

Le Convenzioni contengono inoltre una serie di disposizioni comuni (cioè redatte in forma identica in ciascuna di esse) con le quali si disciplinano questioni generali: ambito di applicazione, le garanzie di concreta attuazione, la repressione delle eventuali infrazioni.

La codificazione del 1949 è particolarmente significativa per alcune novità da essa introdotte:

- prima importante normativa relativa ai conflitti non internazionali, rappresentata dall'art. 3 comune alle quattro Convenzioni, che detta il regime normativo minimo applicabile ai conflitti armati non internazionali: esso ha rappresentato, fino all'adozione dei Protocolli addizionali del 1977, l'unica fonte legislativa in materia;
- l'ampliamento della nozione di guerra, essendovi incluso ogni caso di conflitto armato (a prescindere dal rispetto delle regole formali per la sua instaurazione, come la dichiarazione di guerra) e anche l'occupazione;
- novità assoluta è costituita dalla IV Convenzione, strumento che, per la prima volta, interviene a dettare norme a tutela e protezione della popolazione civile in occasione di un conflitto armato. Novità assoluta, ripetiamo, dato che gli unici precedenti in materia erano rappresentati da poche e scarse regole contenute nel Regolamento dell'Aja del 1907.
- l'introduzione nella categoria dei combattenti legittimi dei membri dei movimenti di resistenza organizzati appartenenti ad una parte in conflitto e che operano fuori o all'interno del loro territorio anche se questo territorio è occupato (disciplinata nella III C.G.);

Naturalmente ciascuna convenzione disciplina uno specifico ambito di applicazione e le regole fondamentali da rispettare.

Le Convenzioni del 1949 rappresentano oggi norme di diritto consuetudinario: devono essere applicate, cioè, da tutti i membri della comunità internazionale, indipendentemente dal fatto che essi abbiano o meno ratificato le Convenzioni medesime (Apriamo una breve parentesi: precisiamo che solo gli Stati possono aderire ai Trattati internazionali quali sono le C.G. e i loro P.A. e richiedono due procedure separate:

**Giornata per la diffusione DIU**  
**Comitato Prov.le CRI Roma**  
**Consigliere Qualificato V.d.S. Alessia Bruni**

- la firma seguita dalla ratifica: la firma non vincola lo Stato, ma lo obbliga a comportarsi correttamente; con la ratifica lo Stato dichiara solennemente di voler rispettare il trattato e quindi provvede con apposite leggi interne al suo recepimento e alla sua applicazione;
- l'adesione: è l'atto con il quale uno Stato, che non ha firmato il testo del trattato al momento dell'adozione, esprime il suo consenso ad esservi vincolato. L'adesione ha lo stesso valore della ratifica.

Il periodo compreso tra il secondo dopoguerra e l'epoca odierna ha visto tuttavia esplodere una serie di conflitti che non rientrano nella definizione tradizionale della guerra tra Stati, ci si rese perciò nuovamente conto che le Convenzioni del 1949 avevano un limite di applicabilità legata ai soli conflitti internazionali e ciò venne da molti Stati utilizzato come elemento per non applicare quanto da loro stabilito. Si andavano così delineando temi che richiedevano nuove puntualizzazioni e, possibilmente, integrazioni.

Il 4 maggio del 1954 viene adottata all'Aja una "Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato".

Il 10 dicembre del 1976 le Nazioni Unite adottano una "Convenzione sul divieto di utilizzare tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi altro scopo ostile".

Fu inoltre convocata a Ginevra, nel febbraio del 1974, una Conferenza diplomatica, che poteva considerarsi veramente universale, erano presenti le delegazioni di 125 Stati, ed un diverso clima politico internazionale: a discapito della contrapposizione ideologica, Stati Uniti ed Unione Sovietica cominciavano a rendersi conto di avere interessi comuni da difendere congiuntamente, soprattutto a seguito dell'allargamento della comunità internazionale.

La Conferenza diplomatica ha svolto i suoi lavori nell'arco di tre anni fino all'adozione, l'**8 giugno 1977**, di due nuovi trattati destinati a completare le norme di protezione previste dalle 4 Convenzioni di Ginevra, ed estendendo (in particolare nel II Protocollo) l'applicazione delle norme di Diritto Internazionale Umanitario anche ai conflitti aventi carattere non internazionale:

- Il I Protocollo estende il campo di applicazione e di controllo, identificando meglio il personale ed il materiale sanitario e meglio assicurando la protezione della popolazione civile dagli effetti delle ostilità nei conflitti armati internazionali (102 artt)
- Il II Protocollo si preoccupa della protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali mediante una serie di disposizioni destinate ad assicurare la tutela dei feriti, dei malati e della popolazione civile in generale e, in particolare, dei civili privati della libertà. (28 artt)

Il processo di elaborazione dei Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949 è stato lento, lungo e laborioso perché si è sviluppato in un trentennio ricco di avvenimenti che hanno profondamente modificato la natura della comunità internazionale. Così come le convenzioni anche i Protocolli sono redatti nella medesima forma, seguendo cioè uno schema identico per entrambi e con delle parti in comune (preambolo, norme di applicazione, sanzioni, etc).

I Protocolli "si aggiungono" alle Convenzioni di Ginevra, venendo così a costituire una integrazione (e non una sostituzione) della disciplina vigente. Essi si caratterizzano per alcune importanti novità:

### **I.P.A**

Con l'adozione del I Protocollo, nel 1977, fu estesa la nozione di conflitto armato internazionale (con la relativa applicazione del DIU) ai casi di **dominazione coloniale** (scontro fra due stati di cui uno si è già costituito e l'altro si sta costituendo, hanno oggi valore puramente storico), **occupazione straniera** e **regimi fortemente razzisti** (appartende ai diritti dell'uomo, non comprende le guerre etniche).

Vengono ripresi e trattati con maggior chiarezza lo statuto di combattente, la nozione di persone civili, la nozione dell'obiettivo militare, la protezione della popolazione civile in occasione di attacchi data la notevole incisione che esse hanno sulla condotta delle operazioni militari.

**Giornata per la diffusione DIU**  
**Comitato Prov.le CRI Roma**  
**Consigliere Qualificato V.d.S. Alessia Bruni**

Negli artt. dal 32 al 34 viene disciplinata la posizione delle persone disperse e decedute ed il riconoscimento ufficiale del ruolo dell'Agazia Centrale delle Ricerche (art. 33) novità assoluta. L'agenzia Centrale delle ricerche, nasce a Basilea nel 1870, durante la guerra franco-prussiana, quando il CICR trovò il modo di ottenere dai belligeranti le liste dei feriti e dei prigionieri e poté così informare i governi e le famiglie. Suoi compiti sono: ottenere, registrare e trasmettere ai familiari ogni notizia che permetta di identificare le vittime, trasmettere la corrispondenza tra i familiari separati dagli avvenimenti (quando i mezzi di comunicazione sono interrotti); ricercare le persone disperse o i cui parenti siano rimasti senza notizie; rilasciare, infine vari documenti e attestati (certificati di prigionia o di morte, documenti di viaggio, etc.). Ricordiamo che ogni Società Nazionale dispone di propri servizi per le ricerche che collaborano, al bisogno, con l'Agazia Centrale delle Ricerche che svolge nei loro confronti un ruolo di consigliere tecnico e di coordinatore.

La Sezione degli articoli dal 35 al 42 disciplina invece i Mezzi e i metodi di guerra. In particolare l'art.35 pone le regole fondamentali riaffermando esplicitamente i principi fondamentali della materia nei suoi primi due paragrafi:

1. In ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi di guerra non è illimitato.
2. E' vietato l'impiego di armi, proiettili e sostanze nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili.
3. Nel terzo paragrafo si rileva, per la prima volta, la volontà di proteggere l'ambiente: è vietato l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale.

Per quanto riguarda più specificatamente i metodi di guerra, l'art.37 vieta la perfidia ossia (...) gli atti che fanno appello, con l'intenzione di ingannarla, alla buona fede di un avversario per fargli credere che ha il diritto di ricevere o l'obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto internazionale applicabile ai conflitti armati (es. usare le autoambulanze per superare i posti di blocco e attentare al nemico). L'art. 38 sancisce inoltre il divieto all'uso perfido dell'emblema di Croce rossa, mezzaluna rossa e Leone e Sole Rossi o di ogni altro emblema di protezione disciplinato dalle Convenzioni.

- art.40: divieto di ordinare che non ci siano sopravvissuti, di minacciarne l'avversario o di condurre le ostilità in funzione di tale decisione.
- art.42: divieto di sparare a chi si lancia da un aeromobile in pericolo;

Gli articoli dal 43 al 47 riprendono invece la definizione di forze armate vengono riformulate le definizioni di combattente legittimo e prigioniero di guerra ribadendo il fondamentale principio della distinzione tra popolazione civile e combattente.

E' civile chi non è un combattente. **La popolazione Civile** è l'insieme di tutte le persone civili.

(art 43) Sono combattenti legittimi, ossia sono autorizzati ad esercitare la violenza bellica:

- i membri delle forze armate regolari
- i membri delle milizie e dei corpi di volontari non facenti parte delle forze armate regolari e che riuniscono le seguenti condizioni:
  - a. essere sottoposti al comando di una persona responsabile
  - b. espressione di un Governo o di un'Autorità
  - c. portare apertamente le armi
  - d. rispettare le leggi e gli usi di guerra.
- La popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi, senza avere avuto il tempo di organizzarsi (l'arruolamento non era previsto) purché porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi di guerra (c.d. **Leva in massa**).
- I membri dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una parte in conflitto ed operanti fuori o all'interno del loro territorio, anche se occupato e presentino le 4 condizioni previste per i membri delle milizie e corpi volontari.

**Giornata per la diffusione DIU**  
**Comitato Prov.le CRI Roma**  
**Consigliere Qualificato V.d.S. Alessia Bruni**

Tra i combattenti in senso tecnico sono compresi anche i “non combattenti”, ossia il personale addetto a taluni servizi logistici ed il personale militarizzato che, di solito, non partecipano attivamente ai combattimenti anche se possono esservi impiegati all’occorrenza e che possono essere, in ogni caso, oggetto di violenza. Se catturati hanno diritto allo status di prigioniero di guerra. (art. 44)

Fra i non combattenti è compreso anche il personale religioso e sanitario militare, il quale deve essere munito di segno distintivo e documento di identità. La violenza non può essere esercitata contro questi ultimi, possono portare le armi ma non possono usarle se non per la propria protezione e quella dei feriti e malati loro affidati. Se catturati non possono essere considerati prigionieri di guerra e perciò devono essere rilasciati a meno che le loro prestazioni siano necessarie nei campi di prigionieri. Il personale sanitario perde il diritto al trattamento particolare se prende attivamente parte alle ostilità. Viene puntualizzata anche la protezione, estesa alle attrezzature e alle strutture sanitarie.

Sono invece **combattenti illegittimi** tutte le persone che partecipano direttamente alle ostilità senza rispondere ai requisiti sopra indicati per poter essere riconosciuti come combattenti legittimi: es. non portano l’uniforme. Il combattente illegittimo resta sempre un organo dello Stato belligerante e, di conseguenza, i suoi atti sono imputabili allo Stato stesso. Viceversa il civile che agisce di propria iniziativa (c.d. franco tiratore) non è un organo dello Stato per il quale combatte e pertanto non commette atti imputabili allo Stato. Fra i combattenti illegittimi sono comprese le **spie**, (art. 46) ossia le persone, anche se militari, che agendo clandestinamente o sotto falsi pretesti (es. militari senza uniforme) raccolgono informazioni nel territorio avversario. Ricordiamo che l’attività di spionaggio non rappresenta un crimine di guerra e quindi può essere posta in essere. In caso di cattura la spia sarà considerata un combattente illegittimo a meno che non indossi l’uniforme dell’esercito di appartenenza per cui sarà considerata combattente legittimo. In caso di cattura al termine dell’attività di spionaggio, es. dopo aver raggiunto le proprie forze armate, sarà trattato come prigioniero di guerra.

È combattente illegittimo anche il **mercenario**, la cui figura è presente dai tempi più remoti ma venne per la prima volta disciplinata per iscritto nell’art. 47 I P.A. È mercenario colui che non è membro delle forze armate di una parte in conflitto ma è appositamente reclutato (o assunto) per combattere in un conflitto armato; partecipa effettivamente e direttamente alle ostilità con lo scopo di ottenere un vantaggio personale di natura economica (remunerazione di gran lunga superiore a quella dei combattenti legittimi).

Un’intera sezione disciplina la protezione generale contro gli effetti delle ostilità. Infatti, nonostante l’indubbio successo delle IV Convenzione, per quanto attiene la protezione della popolazione civile, numerose erano ancora le carenze soprattutto con riguardo agli effetti delle ostilità. Anche in questo caso viene prima ribadito il principio cardine della distinzione tra popolazione civile e combattenti (art. 50 -51), nonché tra beni di carattere civile e obiettivi militari, stabilendo che solo contro questi ultimi si può indirizzare la violenza bellica (da art. 52 a art. 56).

Definizioni:

**Obiettivi militari:** art. 52 I P.A. È quel bene che per sua natura, destinazione ed ubicazione è impiegato dalle forze armate e la cui distruzione offre un vantaggio militare preciso e concreto. Le persone ed i beni civili non possono essere colpiti. Gli attacchi devono essere diretti solo contro obiettivi militari.

**Necessità militare (o ragione di guerra)**

Esiste un proverbio secondo il quale “in guerra e in amore tutto è lecito”. Se così fosse, dal punto di vista umanitario, la situazione potrebbe essere disastrosa. Il DIU, al contrario di quanto sostiene questo detto popolare, nasce e si sviluppa per porre un limite a mezzi e metodi di guerra. La necessità militare è un’esigenza, di carattere militare, che in talune circostanze, consente di non rispettare certe norme di DIU allo scopo di realizzare determinati interessi militari che risultino obiettivamente e prevalenti sulle esigenze umanitarie. Naturalmente la necessità deve essere reale, effettiva e connessa ad un singolo episodio nonché deve essere espressamente prevista la possibilità di derogare. ( es. la necessità militare non si applica mai al prigioniero di guerra).

**PROPORZIONALITA' Artt 51 – 57 I P.A.**

Strettamente connesso al principio della necessità militare è il principio della proporzionalità (artt 51-57 IP). Questo principio pone l'angoscioso problema di dover bilanciare proporzionalmente da un lato le perdite di popolazione e di beni civili e dall'altro il vantaggio militare concreto e diretto previsto richiedendo che l'impiego di mezzi e metodi di guerra non sia sproporzionato rispetto al vantaggio militare ricercato.

E' quindi la riaffermazione della non esistenza di un diritto illimitato nella scelta dei mezzi e metodi di combattimento capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili, il divieto di provocare danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale.

Parlando di vantaggio militare ci si riferisce all'attacco nel suo complesso e le decisioni vanno prese sulla base delle conoscenze del momento. Non si può pensare ad una guerra senza danni. Il principio della proporzione non garantisce pertanto protezione illimitata. Ricordiamo che il fine del DIU è quello di ridurre i danni.

- art.59: divieto di attaccare località non difese;
- art.60: divieto di condurre operazioni militari nelle zone che hanno lo statuto di zona smilitarizzata;

Un intero capitolo è dedicato alla protezione delle donne e dei fanciulli (artt 76-78). L'art. 79 disciplina la protezione dei giornalisti che viene poi ripresa nell'allegato n° 2 al IP relativo alla carta di identità per giornalisti in missione pericolosa.

Da ultimo, si riscontra nel I Protocollo, la volontà di migliorare i mezzi di controllo e le sanzioni per le violazioni del diritto.

Viene inoltre attribuito un alto grado di responsabilità ai comandanti per quanto riguarda il controllo dell'applicazione del diritto (art.87).

La principale innovazione in materia di controllo è senza dubbio costituita dall'art. 90 che istituisce la *Commissione Internazionale di accertamento dei fatti*, ossia un organo permanente incaricato di condurre inchieste imparziali su qualsiasi fatto che si pretende costituire infrazione grave ai sensi delle Convenzioni e del presente Protocollo.

**II P.A.**

Il II Protocollo costituisce pertanto il primo strumento giuridico reale per la protezione delle vittime dei conflitti armati non-internazionali, prima di allora disciplinati esclusivamente dal solo art. 3 comune alle C.G. del 1949. Il protocollo II completa e si sviluppa amplifica l'articolo 3 senza cambiare gli stati della relativa applicazione, ed in questo senso i due strumenti sono indissociabili.

Va comunque sottolineato che le condizioni di applicazione del II Protocollo sono più severe di quelle previste dall'art. 3.

Tale protocollo è redatto nella medesima forma del I P, da cui riprende i principi fondamentali di protezione, mezzi e metodi di combattimento etc, ma riferendoli al caso del conflitto armato non internazionale, dunque il protocollo II non stabilisce alcuna categoria speciale di persone protette, né genera alcuno statuto giuridico speciale.

**Definizione conflitti.**

Il DIU è applicabile fondamentalmente in due situazioni:

- **Conflitti armati internazionali**
- **Conflitti armati non internazionali.**

Con il termine **Conflitto armato internazionale** si intende un combattimento tra forze armate di almeno due Stati. In tale situazione si applicano le Convenzioni di Ginevra del 1949 ed il I P. A. del 1977.

Con il termine di **conflitto armato non internazionale** si intende un combattimento che avviene sul territorio di uno Stato tra le forze armate regolari e gruppi armati identificabili o fra gruppi armati che si

combattono fra di loro. In questo caso si applica l'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra e il II Protocollo. Un conflitto armato non internazionale può internazionalizzarsi nel momento in cui uno o più Stati stranieri intervengono con le proprie forze armate a favore di una delle parti

I **disordini interni** sono caratterizzati da un grave sconvolgimento dell'ordine interno risultante da atti di violenza che non possono, tuttavia, essere intesi come conflitti armati (es. rivolte, scontri tra fazioni opposte o contro l'autorità istituzionale). Il DIU non si applica alle situazioni di violenza che non raggiungono l'intensità di un conflitto armato. In queste ipotesi si fa ricorso alle norme sui diritti umani e a quelle di diritto interno.

Oggi si parla anche di **nuovi conflitti** facendo riferimento a due diverse tipologie di conflitto: "**destrutturati**" e "**di identità**" o "**etnici**". I **conflitti destrutturati**, conseguenza della guerra fredda, sono spesso caratterizzati dall'indebolimento o dalla scomparsa – parziale, e alcune volte totale - delle strutture statali. In tali situazioni dei gruppi armati approfittano del vuoto politico per tentare una scalata al potere. I **conflitti di identità o etnici** mirano all'eliminazione dell'avversario attraverso la pratica conosciuta come "**pulizia etnica**". Ciò consiste nel trasferimento forzato o persino nello sterminio di intere popolazioni.

Anche in tale documento tutto è basato sul fondamentale principio di umanità, a cui, senza dubbio sono connessi principi più specifici quali quello di proporzionalità, proibizione di attacchi indiscriminati, divieto di utilizzare mezzi e metodi di guerra che causano mali superflui o sofferenze inutili.

Maggior tutela, in entrambi i Protocolli, viene riconosciuta alla professionalità ed etica medica; infine gli artt.11 del I Protocollo e del II estendono la protezione dagli abusi delle procedure mediche. Sempre in entrambi i protocolli si rimanda alla protezione del segno distintivo della CR, MLR e LSRossi; in particolare nel I PA troviamo l'allegato n°1, che nella seconda parte disciplina dettagliatamente il segno distintivo.

La grande maggioranza degli Stati è già vincolata dai due Protocolli aggiuntivi (o, per lo meno, da uno di essi). Ad oggi risultano parti alle Convenzioni 194 Stati. Al I Protocollo Addizionale, 166 + 5 Stati firmatari; al II Protocollo Addizionale, 162 + 4 stati firmatari.

Entrambi i protocolli furono ratificati dall'Italia con Legge 11 dicembre 1985 n. 762.

## **7. Conclusioni.**

L'aggiornamento del DIU continua, anche in epoca recente. Il CICR, attraverso l'esperienza dei propri delegati sul terreno, ha provveduto a promuovere la stesura e la relativa applicazione di numerosi altri trattati a carattere internazionale. Si possono così citare:

- la Convenzione del 1980 sulle **armi classiche "inumane"**, i cui Protocolli regolamentano le condizioni di impiego delle mine, delle armi incendiarie, delle armi laser accecanti e lo smaltimento dei residuati bellici esplosivi;
- la Convenzione di Parigi del 1993 sulle **armi chimiche**, trattato ad un tempo di diritto umanitario e di disarmo giacché proibisce la produzione e impone la distruzione di queste armi (disarmo) e ne vieta l'uso (diritto umanitario);
- la Convenzione di Ottawa del 1997 sulle **mine anti-persona**, avente le stesse caratteristiche della Convenzione di Parigi di cui sopra.

Ancora, a causa di ripetuti e recenti avvenimenti che, in alcuni paesi, hanno coinvolto in atti di violenza le strutture della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa, è stato adottato un III P.A, che prevede l'uso, da parte delle Organizzazioni internazionali umanitarie, di un simbolo non collegato né confondibile con qualsiasi confessione religiosa o politica.